

re presentata da almeno 3/4 (tre quarti) degli enti associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


### Articolo 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.

Addi 04 ottobre 2012

p. "CLUB NAUTICO BAIANA"

(Seravalle Lorenzo)



p. "ASSOCIAZIONE SPORTIVA NAUTICA AUSSA TERZO"

(Colinassi Dino)



p. "ASSOCIAZIONE NAUTICA SETTIMA ZONA"

(Sverzut Maurizio)

